

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

DISEGNO DI LEGGE:

"PROVVEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26 E SEGUENTI DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, n. 33".

RELATORE: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Il progetto di legge, proposto dalla Regione Puglia per dar seguito all'art. 26 della legge n. 33/80, rappresenta lo sforzo organizzativo e realizzativo espresso congiuntamente dalle componenti politiche e sindacali interessate alla più idonea soluzione del problema della occupazione giovanile.

Pur nella necessità di non disattendere gli indirizzi normativi forniti dal legislatore statale, si è ritenuto di dare una risposta, contemperando l'esigenza occupazionale dei giovani ed il definitivo assestamento delle strutture esistenti sul territorio ivi comprese quelle statali, la cui efficienza è indispensabile alla pubblica utilità. Si fa riferimento, ad esempio, alle amministrazioni finanziarie, giudiziarie, postali, etc., il cui funzionamento è noto per essere condizionato anche dalla insufficienza di personale.

Altro punto qualificante è l'aver previsto all'art. II l'automatica proroga dei contratti per il tempo necessario alla effettuazione delle procedure concorsuali.

Ritenuto che i termini temporali, offerti dalla legge 33/1980, e dal D.L. n. 268/80 - convertito in legge 8 agosto 1980 n. 439 - non potevano oggettivamente essere sufficienti per veder compiuta l'opera del legislatore regionale e quella conseguente dell'Amministrazione, la formulazione dell'art. II qualifica le decisioni assunte sul piano della responsabilità, pur nel convincimento che le Autorità Governative non mancheranno di valutare esattamente la problematica di cui trattasi, onde offrire soluzioni legislative valide per tutte le Regioni e significative anche sul piano finanziario.

Per altro verso, poi, appare qualificante lo sforzo compiuto per determinare l'adattamento delle poliformi realtà locali agli schemi forniti dal legislatore statale.

La varietà dei progetti e la molteplicità delle qualificazioni professionali di assunzione non potevano essere facilmente ricondotte ai livelli ed alle qualificazioni in atto presso la Regione e gli Enti Locali, mediante la formulazione di graduatorie uniche.

Si è ritenuto, allora, pur nel rispetto della unicità delle graduatorie, di proporre uno schema operativo che, partendo dai progetti, favorisse la promozione di graduatorie articolate le quali, valorizzando le professionalità acquisite consentisse il maggior assorbimento di unità giovanili da parte degli Enti Locali e stimolasse, laddove possibile, questi ultimi ad attuare le ristrutturazioni funzionali relative al dettato legislativo riveniente dal D.P.R. 616/77.

Una ulteriore difficoltà da superare è scaturita dall'obbligo di dar seguito ai concorsi interni riservati al personale già inquadrato.

Considerato che il precetto statutale non poteva restare disatteso, tanto più che corrisponde ad impegni contrattuali assunti, verso il personale, dalla Amministrazioni Regionali, parte integrante e qualificata dell'art. 4 è il potere attribuito alla Giunta di disciplinare l'ammissione agli esami di idoneità del personale in servizio.

La Regione Puglia ha così disciplinato una "questione" che si pone nei termini propri di "rilevanza sociale".

Appare chiaro che ogni tipo di discorso sul tema di per se stesso complesso e articolato dell'occupazione giovanile sarebbe ripetitivo rispetto ai dibattiti che su di esso si sono svolti.

E' una realtà a fronte della quale sarà invece necessario predisporre un piano successivo puntuale, attento, che collochi in una cornice determinata nei particolari gli interventi di "adeguamento ottimale" di questo flusso di unità produttive, alle esigenze dell'apparato pubblico che ha bisogno non solo di nuova linfa, per seguire le evoluzioni sociali, quant'anche di specializzazioni idonee a soddisfarle.

Di qui la declaratoria di massima, oggi, nell'approvare questo disegno di legge di seguirne l'applicazione grazie a quelle potestà di indirizzo e coordinamento che qualificano l'Ente Regione, come entità pubblica novazionale caratterizzata da peculiarità funzionale ad un rinnovamento radicale dell'ordinamento.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio è stato esaminato e licenziato a maggioranza dalla 2ª Commissione.

Il Partito Comunista Italiano in quella sede, pur prendendo atto di alcune soluzioni migliorative apportate al testo presentato dalla Giunta, si è riservato di proporre eventuali emendamenti in Aula.

Marcello Rizzo

Art. 1
Finalità

In conformità delle norme di cui alla legge 29/2/1980, n.33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della Legge 1/6/77 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in Enti diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività.

Art. 2
Istituzione delle graduatorie uniche regionali

Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri Enti dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli Enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli Enti predetti entro il 31/3/80, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 3
Criteri per la formazione delle graduatorie

I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione, secondo l'equiparazione di cui alla Tabella allegata e, nell'ambito di questa, per profili professionali omogenei determinati - ai sensi del 5 comma, lett.a) del successivo art. 4 - con deliberazione della Giunta Regionale.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico, intendendosi con essa quella di approvazione del progetto da parte del CIPE.

Art. 1
Finalità

In conformità delle norme di cui alla legge 29/2/1980, n.33, la Regione Puglia istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della Legge 1/6/77 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in Enti pubblici diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività e nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Art. 2
Istituzione delle graduatorie uniche regionali

Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri Enti pubblici dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli Enti locali pugliesi in progetti specifici per servizi socialmente utili avviati dagli Enti predetti entro il 31/3/80, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 3
Criteri per la formazione delle graduatorie

I giovani che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4 sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali-retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione, secondo l'equiparazione di cui alla Tabella allegata, nell'ambito di questa, per profili professionali omogenei determinati - ai sensi del 5 comma, lett.a) del successivo art. 4 - con deliberazione della Giunta Regionale.

L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio lo ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro 15 gg. dalla loro definitiva approvazione.

Art. 4 Esami di idoneità

I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti Locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano prestato servizio, continuativo in base ai contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

In caso di parità di punteggio lo ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro 15 gg. dalla loro definitiva approvazione.

Art. 4 Esami di idoneità

I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti Locali pugliesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della Legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a domanda a sostenere un esame di idoneità indetto nel termine massimo di 30 gg. precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati al precedente art. 3.

L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settori di intervento e consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano prestato servizio, continuativo in base ai contratti con i quali sono stati assunti.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli artt. precedenti.

Per ciascun esame di idoneità la Giunta Regionale determina con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'equiparazione, agli effetti della applicazione dell'art. 2 tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli Enti di possibile destinazione;
- b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;
- c) le modalità dello svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale disciplina, altresì, l'ammissione agli esami di idoneità dei dipendenti di ruolo in servizio presso gli enti interessati.

Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composte:

- il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- tre esperti, designati dall'Amministrazione regionale;
- un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- un rappresentante sindacale designato dalla Federazione Unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale.

Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli artt. precedenti.

La Giunta Regionale disciplina le ammissioni agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli Enti interessati in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dello art. 26 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per ciascun esame di idoneità la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, determina con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) l'equiparazione, agli effetti della applicazione dell'art. 2 tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli Enti di possibile destinazione;
- b) i requisiti per l'ammissione all'esame con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;
- c) le modalità dello svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

La commissione giudicatrice di ciascun esame di idoneità è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composta:

- il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- tre esperti, designati dalla Giunta Regionale;
- un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- un esperto designato dalla sezione regionale dell'UPI;
- un rappresentante sindacale designato dalla Federazione Unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle Commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza dei contratti di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

Art. 5
Soci di cooperative

I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti Locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3 qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello stesso articolo e risultino effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 31/6/1980.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

Art. 6
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità,

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza dei contratti di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

Art. 5
Soci di Cooperative

I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti Locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello stesso articolo e risultino effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, abbiano portato a termine o abbiano in corso alla data di pubblicazione della presente legge i relativi contratti.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

La sospensione del rapporto di lavoro e/o di formazione lavoro per malattia, infortunio, maternità, servizio militare non preclude l'ammissione alle prove.

Art. 6
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino alla immissione nei ruoli di cui all'art. 8, i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato l'esame di idoneità,

anche presso Enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giovani immessi nelle graduatorie continua ad essere disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.

Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente dall'INADEL e al CPDEL.

Art. 7 Riserve di posti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nello art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data in attuazione del primo comma dell'art. 26 -septies - della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli Enti Locali pugliesi nonché i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.

anche presso Enti diversi da quelli che hanno predisposto i relativi progetti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giovani immessi nelle graduatorie continua ad essere disciplinato dalle disposizioni in atto applicate, dagli Enti presso i quali sono impiegati.

Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente dall'INADEL e al CPDEL.

Art. 7 Riserve di posti

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nello art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data in attuazione del primo comma dell'art. 26 -septies - della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli Enti Locali pugliesi nonché i loro consorzi ed enti strumentali sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, dando priorità in fase attuativa alla collocazione dei giovani che hanno prestato servizio nell'Ente richiedente o che risiedono nel Comune dell'Ente richiedente o in Comuni vicini, garantendo ove possibile una mobilità provinciale fino all'esaurimento delle graduatorie stesse - anche in servizi che gli Enti Locali devono produrre in attuazione del D.P.R. 616/77 e/o di deleghe regionali.

Art. 8

Modalità di inserimento nei ruoli organici

Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 7, trasmettono alla Regione, entro 15 gg. dall'iscrizione nella graduatoria stessa, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per il personale e organizzazione, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche e profili professionali richiesti.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti sono cancellati dalle graduatorie medesime con provvedimento della Giunta Regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 9

Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici

La Regione effettua, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti locali regionali per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi della legge stessa.

A tal fine, gli Enti locali predetti devono comunicare all'Assessorato Personale - Organizzazione - entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche

Art. 8

Modalità di inserimento nei ruoli organici

Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 7, trasmettono alla Regione, entro 15 gg. dalla pubblicazione della stessa graduatoria, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche funzionali o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente per il personale e organizzazione, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche funzionali e profili professionali richiesti.

Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

I giovani iscritti nelle graduatorie che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti sono cancellati dalle graduatorie medesime con provvedimento della Giunta Regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 9

Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici

La Regione effettua, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti locali regionali per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi della legge stessa.

A tal fine, gli Enti locali predetti devono comunicare al Settore Personale - Organizzazione - entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche

o livelli funzionali e profili professionali.

Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità, ivi comprese quelle verificatesi a seguito della revisione delle proprie dotazioni organiche, entro 30 gg. dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

Art. IO

Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.26 -septies - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 il Presidente della Giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani nelle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. II Eventuale

I contratti stipulati dalla Regione e dagli Enti da questa dipendente, nonché quelli stipulati dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane della Puglia, in attuazione del primo comma dello art. 26 del D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e in attuazione del D.L. del 21/6/1980, n. 268, già scaduti o che vengono a scadenza entro il 31/12/1980 sono prorogati a tale data.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli Enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1/6/77, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati,

o livelli funzionali e profili professionali.

Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità, ivi comprese quelle verificatesi a seguito della revisione delle proprie dotazioni organiche, entro 30 gg. dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

Art. IO

Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art.26 -septies - del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 il Presidente della Giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani nelle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. II Proroga Contratti

Qualora si renda necessario per eccezionali esigenze organizzative connesse alla procedure di espletamento degli esami, i contratti sono automaticamente prorogati fino alla data di effettuazione degli stessi.

nella esecuzione dei progetti in convenzione.

Le proroghe di cui al presente articolo sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale o dei competenti organi degli altri Enti, che vi provvedono, per quanto concerne le convenzioni con cooperative, nel termine di 30 gg. dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
Eventuale

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad una attività lavorativa corrispondente al coefficiente del trattamento economico trasformato, sulla base delle qualifiche ai livelli propri degli Enti presso i quali sono assegnati o alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione presso Società, Cooperative, Consorzi, Società private, Enti Locali e pubbliche Amministrazioni.

Art. 13
Norma finanziaria

Art. 14
Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12
Norma finanziaria

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, per il 1980, trovano copertura sul Cap.15107 "Provvedimenti per la occupazione giovanile - L. 285/77" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, adeguatamente impinguato con le assegnazioni effettuate con delibere CIPE.